



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL
MONITORAGGIO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ACCERTARE
LA PRESENZA DI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI IN APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA FITOSANITARIA 2**

**ALLEGATO 5
CAPITOLATO TECNICO**

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
1.1 ATTIVITÀ	4
1.2 PRODOTTI ATTESI	6
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	7
3 QUANTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ	9
4 COMPETENZE RICHIESTE E COMPOSIZIONE DEL gruppo di lavoro	10
5 SOSTITUZIONE DELLE RISORSE	10
6 OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	11
7 MODIFICA DEL CONTRATTO	12
8 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO.....	12
9 SUPERVISIONE E CONTROLLI	13
10 PROPRIETA'	14

PREMESSA

La normativa comunitaria impone ai Servizi Fitosanitari l'effettuazione di specifici monitoraggi del territorio di competenza, finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi da quarantena e di potenziale introduzione, e tra le funzioni attribuite al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna dall'art. 8, comma 1, della L.R. 3/2004, sono comprese le attività ispettive sui vegetali e prodotti vegetali nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, nonché le analisi specialistiche relative all'accertamento dei focolai di malattie causate da organismi nocivi da quarantena.

Considerato che il territorio della Regione Emilia-Romagna, interessato da numerose fitopatie causate da organismi regolamentati, è a rischio di introduzione di altri organismi nocivi, al fine di contenerne la diffusione e limitare gli ingenti danni da essi causati, risulta opportuno porre in essere un piano di monitoraggio su tutto il territorio regionale in grado di individuare focolai di malattie causate da organismi da quarantena che permetta di procedere con la massima celerità all'adozione di idonee misure fitosanitarie.

Non potendo attuare tale monitoraggio in maniera sufficientemente esaustiva con il personale di ruolo assegnato al Servizio Fitosanitario della Regione, in considerazione anche del fatto che tale attività si concentra in un periodo limitato dell'anno, in particolare durante la stagione vegetativa delle piante, è quindi necessario avvalersi di una struttura in possesso della necessaria conoscenza scientifica e tecnica e in grado di assicurare l'indispensabile tempestività ed economicità nello svolgimento dell'attività richiesta.

In particolare, l'obiettivo prevalente dell'attività oggetto della presente procedura consiste nella realizzazione di una rete di monitoraggio, costituita da squadre di tecnici rilevatori opportunamente qualificati ed addestrati, in grado di individuare precocemente la presenza dei suddetti organismi nocivi e di fornire alla struttura fitosanitaria regionale gli elementi necessari per accertarne l'effettiva presenza, al fine di assumere gli opportuni provvedimenti, ivi compreso il supporto alle relative attività diagnostiche da realizzarsi presso il Servizio Fitosanitario della Regione.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto tecnico al monitoraggio del territorio della Regione Emilia-Romagna per l'individuazione di focolai di malattie causate da organismi nocivi da quarantena e controlli in applicazione della normativa fitosanitaria.

Il servizio si dovrà svolgere presso le aziende agricole, nel verde pubblico e presso le sedi del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna.

Il servizio avrà inizio con la stipula del contratto, che avverrà non prima del 1/1/2019, e terminerà il 15/12/2020.

1.1 ATTIVITÀ

Il servizio dovrà articolarsi nelle seguenti principali attività:

A. monitoraggio del territorio regionale.

L'attività di monitoraggio dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

a) dovrà prevalentemente riguardare la presenza dei seguenti organismi nocivi:

- *Anoplophora chinensis*;
- *Anoplophora glabripennis*;
- Apple Proliferation Phytoplasma;
- *Aromia bungii*;
- *Bursaphelenchus xylophilus*;
- *Candidatus Liberibacter* spp.;
- *Ceratocystis fimbriata*;
- Citrus Tristeza Virus (CTV);
- *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*;
- *Crisicoccus pini*;
- *Epitrix cucumeris*, *E. papa*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*;
- *Erwinia amylovora* ZP e ZT;
- *Erwinia stewartii*;
- *Gibberella circinata* (*Fusarium Circinatum*);
- *Globodera pallida* e *G. rostochiensis*;
- Grapevine flavescenze doreé;
- *Matsucoccus Feytaudi*;
- *Phytophthora ramorum*;
- Plum Pox Virus (PPV);
- *Pomacea* spp;
- *Popillia japonica*;
- *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*;
- *Ralstonia solanacearum*;
- *Rhynchophorus ferrugineus*;
- *Scaphoideus titanus*;
- *Synchytrium endobioticum*;

- *Thrips setosus*;
- Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV);
- *Xylella fastidiosa*.

A tal riguardo si precisa che, in base all'andamento fitosanitario e all'evolversi delle emergenze fitosanitarie a carattere regionale, nazionale e comunitario, il Servizio Fitosanitario della Regione potrà integrare la sopracitata lista di organismi nocivi da monitorare;

- b) si dovrà realizzare, sulla base delle indicazioni del Servizio Fitosanitario della Regione, nelle aree ritenute a elevato rischio fitosanitario per la diffusione degli organismi nocivi e riguarderà l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna;
- c) nel corso dei monitoraggi, in considerazione della situazione fitosanitaria e delle indicazioni del Servizio Fitosanitario della Regione, dovranno essere prevalentemente raccolti campioni di:
- organi vegetali con sintomi sospetti probabilmente provocati dagli organismi nocivi richiamati al punto a) della lettera A. del presente paragrafo;
 - organi vegetali asintomatici, nei casi specificamente indicati dal Servizio Fitosanitario della Regione;
 - organismi nocivi e vettori degli organismi nocivi richiamati al punto a) della lettera A. del presente paragrafo.

I campioni dovranno essere consegnati al laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione, secondo le modalità che verranno stabilite dallo stesso;

- d) i monitoraggi potranno inoltre consistere nel trappolaggio degli organismi nocivi, di cui alla lista riportata al punto a) della lettera A. del presente paragrafo, eventualmente ampliata come indicato. Potrà essere richiesta la consegna delle trappole raccolte al Servizio Fitosanitario della Regione, secondo modalità stabilite dallo stesso;
- e) al termine dei monitoraggi e delle relative attività accessorie, elencate alle lettere precedenti, dovrà essere garantita la tempestiva registrazione dei controlli effettuati e la successiva rappresentazione cartografica dei punti monitorati. Tali attività dovranno essere effettuate sul sistema informativo FitoGIS-WEB, messo a disposizione dal Servizio Fitosanitario della Regione, che fornirà anche le relative specifiche tecniche operative;

B. partecipazione, per almeno 24 ore all'anno, a riunioni di coordinamento e formazione, gestite dal Servizio Fitosanitario della Regione. Nel corso di tali riunioni, oltre ad essere organizzate le

operazioni richiamate ai punti precedenti del presente paragrafo, verranno svolte attività di aggiornamento e formazione tecnica, attività di aggiornamento e formazione tecnica;

- C. supporto alle attività diagnostiche, da realizzarsi presso il laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione, in collaborazione con i tecnici ivi operanti;
- D. collaborazione nelle fasi di controllo effettuato dall'Unione Europea nei confronti della Regione Emilia-Romagna, conservazione e messa disposizione della documentazione a tal fine necessaria, per un periodo di almeno dieci anni dalla conclusione del contratto.

Si precisa che il calendario dettagliato delle attività verrà concordato con l'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente si riserva inoltre la facoltà di rimodulare le attività previste, sulla base delle esigenze intervenute durante l'esecuzione contrattuale e concordate con il Fornitore.

1.2 PRODOTTI ATTESI

Oltre alle attività elencate nel precedente punto 1.1., ed a loro completamento, il Fornitore del servizio oggetto di gara dovrà inoltre garantire:

- A. l'esatta e puntuale compilazione delle schede di monitoraggio fornite dal Servizio Fitosanitario della Regione per ciascun monitoraggio eseguito;
- B. la tempestiva consegna dei campioni prelevati ai laboratori del Servizio Fitosanitario della Regione, secondo le indicazioni impartite in funzione delle analisi da eseguire;
- C. l'inserimento dei dati, relativi ai punti monitorati, nel sistema informativo FitoGIS-WEB e la relativa rappresentazione cartografica.

Si precisa che l'inserimento di tali dati dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di monitoraggio;

- D. l'invio di una relazione trimestrale sulle attività diagnostiche, svolte presso il laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione in collaborazione con i tecnici ivi operanti;
- E. l'invio di una scheda sintetica mensile sullo svolgimento dell'attività svolta, suddivisa per: provincia oggetto del monitoraggio e per organismo monitorato;
- F. l'invio di relazioni intermedie, contenenti una rendicontazione tecnica e amministrativo/gestionale delle attività svolte.

In particolare, è richiesto l'invio di:

- una relazione relativa a quanto svolto dalla sottoscrizione del Contratto al 15/06/2019,
- una relazione relativa a quanto svolto dal 16/06/2019 al 15/12/2019;
- una relazione relativa a quanto svolto dal 16/12/2019 al 15/06/2020.

La consegna di tali relazioni dovrà essere effettuata entro 5 giorni di calendario dalle scadenze indicate;

- G. l'invio di una relazione finale, contenente una rendicontazione tecnica e amministrativo/gestionale completa ed esaustiva di tutte le attività svolte al 15/12/2020. La consegna di tale relazione dovrà essere effettuata entro 5 giorni di calendario dalla scadenza indicata.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate durante la vigenza del Contratto.

In particolare, l'esecuzione del Contratto è soggetta all'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato Tecnico nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale di seguito richiamata:

- direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 08 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;
- Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
- D.M. 18/05/1971, recante "Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - *Synchytrium endobioticum* (Schilb.)";
- D.M. 22/11/1996, recante "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse)" e successive modificazioni e integrazioni;
- D.M. 22/11/1996, recante "Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus»";

- D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica";
- D.M. 15 febbraio 2000, recante "Adozione di misure di emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong)";
- D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";
- D.M. 28 novembre 2002, recante "Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Coek & Man in 't Veld sp. nov.";
- D.M. 23 febbraio 2006, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma";
- Dec. 2007/433/CE, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell;
- D.M. 30 ottobre 2007, recante "Lotta obbligatoria contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE";
- D.M. 28 gennaio 2008, recante "Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus*). Recepimento della direttiva della Commissione 2006/56/CE";
- D.M. 28 luglio 2009, recante "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolettura delle drupacee" (Sharka);
- D. Lgs. 08/10/2010, n. 186, recante "Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE";
- D.M. 07 febbraio 2011, recante "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche";
- D.M. 07 febbraio 2011, recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*";
- D.M. 29 febbraio 2012, recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis platani*" e successive modificazioni e integrazioni;
- D.M. 01 marzo 2012, recante "Misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* nei confronti delle patate provenienti dell'Egitto. Attuazione della Decisione 2011/787 del 29 novembre 2011";

- D.M. 12 ottobre 2012, recante “Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana”;
- Dec. di esecuzione 2012/697/UE, del 08 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere *Pomacea* (Perry);
- D.M. 31 ottobre 2013, recante “Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)”;
- D.M. 28 marzo 2014, recante “Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle *et al.* (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana – Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE”;
- D.M. 19 giugno 2015, recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana” e successive modificazioni e integrazioni;
- D.M. 17 marzo 2016, recante “Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Crisicoccus pini* Kuwana nel territorio della Repubblica italiana”;
- D.M. 07 dicembre 2016, recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana”;
- D.M. 06 luglio 2017, recante “Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana”.

Si ribadisce che il Fornitore dovrà svolgere le attività contrattuali nel costante rispetto di tutta la normativa vigente.

3 QUANTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere A. e C. del paragrafo 1.1. del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà garantire:

- **n. 2.350 giornate-uomo lavorative all'anno**, ciascuna della durata di sei ore, di cui almeno n. 50 giornate-uomo lavorative all'anno, della durata di sei ore, specificatamente per l'attività richiamata alla lettera C.;
- il monitoraggio, e relative attività accessorie, di almeno **3.450 punti all'anno**; per punto monitorato si intende un sito, identificato tramite le coordinate geografiche, oggetto di monitoraggio in una specifica data.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire, come già indicato alla lettera B. del punto 1.1. del presente Capitolato Tecnico, la partecipazione dei tecnici impegnati nelle attività di cui sopra a riunioni di

coordinamento per almeno **24 ore all'anno** che saranno organizzate dal Servizio Fitosanitario della Regione per coordinare le attività e fornire i necessari aggiornamenti tecnico-formativi.

4 COMPETENZE RICHIESTE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

I servizi oggetto di gara dovranno essere realizzati mediante un gruppo di lavoro complessivamente composto da un numero minimo di 15 tecnici.

Si precisa che i componenti del gruppo di lavoro devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito riportati:

- diploma di scuola media superiore (cinque anni) di perito agrario, agrotecnico o titoli equipollenti;
- laurea in biotecnologie (L02), in scienze biologiche (L13), in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L25), in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L32) o titoli equipollenti;
- laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM69), in scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73), in biologia (LM06), scienze della natura (LM60), in biotecnologia agraria (LM07) o titoli equipollenti;
- una comprovata professionalità in materia fitosanitaria acquisita tramite almeno 24 mesi di esperienza nell'ambito dei monitoraggi fitosanitari;

Durante lo svolgimento delle prestazioni affidate a termini del presente appalto, i membri del gruppo di lavoro non dovranno trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse tra l'esercizio dei compiti a loro affidati ed eventuali altre attività svolte.

Si precisa inoltre che, essendo richiesta la presenza del personale del Fornitore presso i locali della Regione ed essendo possibile operare congiuntamente in campagna con il personale della Regione, si rende necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato Tecnico e/o migliorativi eventualmente presentati in sede di offerta.

5 SOSTITUZIONE DELLE RISORSE

Il Fornitore deve garantire la sostanziale stabilità del gruppo di lavoro presentato in fase di gara per tutta la durata del Contratto.

Qualora il Fornitore, durante la vigenza del Contratto, dovesse trovarsi nella necessità di provvedere alla sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro (ad esempio per dimissioni del lavoratore), dovrà inoltrare richiesta motivata al Servizio Fitosanitario della Regione, con un

preavviso di almeno 15 giorni, nella quale dovranno essere indicati i nominativi delle persone che si intende proporre quali sostituti, allegandone i relativi curricula.

Si precisa che l'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione.

Nel caso in cui, in vigore di Contratto, dovesse venire meno il rapporto fiduciario fra il Servizio Fitosanitario della Regione e uno o più componenti del gruppo di lavoro, il Servizio Fitosanitario della Regione procederà alla richiesta formale di sostituzione. Al fine di provvedere a tale sostituzione, il Fornitore dovrà proporre al Servizio Fitosanitario della Regione delle risorse i cui curricula siano almeno equivalenti a quelli delle risorse da sostituire. Il Servizio Fitosanitario regionale si riserva la facoltà di valutare l'idoneità delle nuove figure professionali proposte entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dei relativi curricula. Ove il Servizio Fitosanitario regionale ritenga le risorse proposte non idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale, il medesimo ne darà comunicazione al Fornitore, il quale dovrà procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. La sostituzione resta comunque subordinata a una esplicita autorizzazione da parte Servizio Fitosanitario della Regione. L'esercizio da parte del Servizio Fitosanitario regionale di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. In ogni caso, l'attesa dell'autorizzazione del Servizio Fitosanitario della Regione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione del Servizio Fitosanitario della Regione.

6 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, e il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordati con l'Amministrazione contraente.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Servizio Fitosanitario della Regione.

Si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

7 MODIFICA DEL CONTRATTO

Sono ammesse le varianti nell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 50/2016 e nei casi ivi indicati.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, l'Amministrazione può imporre al Fornitore l'esecuzione alle medesime condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

La durata del Contratto può essere modificata, ai sensi del comma 11 del citato articolo di legge, in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In questo caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Tutte le eventuali modifiche al Contratto possono essere introdotte solo previa autorizzazione del RUP. Nel caso di eventuali varianti e/o modifiche introdotte dal Fornitore senza la preventiva approvazione del RUP, anche nei casi in cui l'Amministrazione Regionale stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti e/o modifiche, il RUP può ordinarne la cessazione a cura e spese del Fornitore stesso, nonché il risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

8 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo dei servizi a base di gara ammonta ad Euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

Il Contratto avrà durata a decorrere dalla sua stipulazione, che avverrà non prima del 1/1/2019, e terminerà il 15/12/2020.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare al Fornitore, nei successivi tre anni dalla stipula del Contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: servizio di supporto tecnico al monitoraggio del territorio regionale per accertare la presenza di organismi nocivi regolamentati, ivi compreso il supporto alle attività diagnostiche, per una durata pari a quella stabilita dal presente Capitolato Tecnico per il Contratto da stipulare, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pertanto pari ad € € 1.180.000,00 (unmilioneecentoottantamila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

9 SUPERVISIONE E CONTROLLI

Competerà al Servizio Fitosanitario della Regione la supervisione e il controllo delle prestazioni rese dal Fornitore.

I controlli e le verifiche effettuati dall'Amministrazione contraente non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il Contratto.

L'Amministrazione contraente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Fornitore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e, in modo specifico, dei controlli di rispondenza e qualità circa le prestazioni oggetto dell'appalto.

Qualora, al controllo qualitativo e quantitativo, quanto prestato dovesse risultare non conforme al presente Capitolato Tecnico e al Contratto, il Fornitore dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'Amministrazione contraente. Se il Fornitore non ottempererà a eliminare le disfunzioni rilevate, ovvero non vi provvederà entro i termini indicati, il Contratto, esclusi i casi di forza maggiore, si intenderà risolto di diritto.

10 PROPRIETA'

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche relativi all'elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del rapporto tra il Servizio Fitosanitario della Regione e il Fornitore, nonché i dati raccolti, potranno essere usati dal Fornitore solo previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario della Regione. A tal riguardo, il Fornitore dovrà inoltrare richiesta motivata al Servizio Fitosanitario della Regione, nella quale dovranno essere indicati gli elementi di cui intende avvalersi e le finalità del loro utilizzo.

Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall'elaboratore, in particolare i programmi e la loro documentazione, preparato dal Fornitore per l'Amministrazione contraente, sarà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione stessa.